



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 15.2019**

**Seregno, 6 maggio 2019**

### **LITI FISCALI PENDENTI**

Il 31 maggio 2019 scade il termine per le seguenti delle definizioni delle controversie tributarie contenuto nel cosiddetto "Pacchetto Fiscale" (D.L. 119/2018 art. 6).

Di seguito si riportano le principali caratteristiche dell'agevolazione.

#### **CONTROVERSIE TRIBUTARIE DEFINIBILI**

Sono definibili le controversie:

- attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate;
- aventi ad oggetto atti impositivi; cioè relativi ad avvisi di accertamento e cartelle di pagamento emesse a seguito dei controlli formali delle dichiarazioni e che, quindi, recano la rettifica di dati esposti dal contribuente, come, ad esempio, la riduzione o l'esclusione di detrazioni dall'imposta o di deduzioni dall'imponibile indicate dal dichiarante.
- pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio;
- in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24.10.2018;
- per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono altresì definibili le controversie (IMU TARI TASI, ecc.) attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte un ente territoriale (Comune, ecc.). A condizione che l'ente territoriale abbia stabilito, entro il 31.03.2019, l'applicazione delle disposizioni sulle liti pendenti in questione.

#### **TERMINI PER LA DEFINIZIONE**

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il **31.05.2019**.

La domanda va redatta sullo specifico **modello DCT/18 e** può essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Occorre produrre una distinta domanda per ciascuna controversia tributaria autonoma.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La presentazione deve avvenire in via telematica: direttamente, tramite i canali telematici dell'Agenzia, o incaricando un intermediario abilitato alla trasmissione (commercialista, ecc.). In alternativa, la dichiarazione può essere prodotta a un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate, che rilascia l'attestazione di avvenuta presentazione, con il numero di protocollo attribuito.

Non sono ammesse ulteriori modalità di presentazione, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

#### **CONSEGUENZE**

In caso di **richiesta di definizione non accettata**, il diniego deve essere notificato entro il 31 luglio 2020 ed è impugnabile nei successivi 60 giorni.

La **sospensione del processo** non è automatica, ma è concessa - fino al 10 giugno 2019 - soltanto se il contribuente ne fa apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Se poi entro quella data deposita - presso l'organo innanzi al quale pende la controversia - copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, la sospensione viene prolungata fino a tutto il 2020.

Per le controversie potenzialmente definibili, sono sospesi per nove mesi i **termini di impugnazione** delle pronunce che scadono tra il 24 ottobre 2018 ed il 31 luglio 2019.

In caso di controversie instaurate da **soggetti responsabili in solido**, la definizione perfezionata da uno degli interessati estende i suoi effetti anche sulle altre liti dei coobbligati.

La definizione della lite da parte della **società**, limitatamente alle imposte di sua competenza accertate nell'atto, non ha efficacia nei confronti dei soci con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi. I soci possono definire autonomamente le controversie riguardanti gli atti che recano l'accertamento del maggior reddito nei loro confronti.

### PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo dovuto per la definizione agevolata delle liti pendenti deve avvenire **entro il 31 maggio 2019**. Se la cifra è superiore a 1.000 euro, è ammessa la dilazione in un massimo di 20 rate trimestrali: la prima va saldata entro lo stesso 31

maggio, le successive hanno scadenza fissata al 31 agosto, al 30 novembre, al 28 febbraio e al 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019, con applicazione degli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Deve essere effettuato un distinto versamento per ogni autonoma controversia e non è ammesso il pagamento tramite compensazione. In ogni caso, è possibile scomputare gli importi versati in pendenza di giudizio, ma le eventuali somme eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

### REGOLA GENERALE

La definizione avviene con il pagamento di un importo **pari al valore della controversia** stabilito ex art. 12, c. 2 D. Lgs. 546/1992.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno o di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato).

### RICORSO PENDENTE IN PRIMO GRADO

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del **90% del valore della controversia**. È necessario che il ricorso sia stato già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale alla data del 24.10.2018 (Agenzia delle Entrate, risposte Telefisco 2019).

### SOCCOMBENZA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018, le controversie possono essere definite pagando:

**il 40% del valore della controversia** in caso di soccombenza nella pronuncia di 1° grado (Provinciale);

**il 15% del valore della controversia** in caso di soccombenza nella pronuncia di 2° grado (Regionale).

(è irrilevante un'eventuale successiva sentenza di segno contrario da parte della Commissione tributaria regionale intervenuta prima della presentazione della domanda di definizione, in quanto si fa comunque riferimento alla situazione processuale)



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

esistente alla data di entrata in vigore della normativa 24-10-2018)

### **DOPPIA SOCCOMBENZA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19.1.2018, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari **al 5% del valore della controversia**. In altri termini, la norma richiede, oltre alla soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, la notificazione del ricorso per cassazione al contribuente entro il 19.12.2018 (Agenzia delle Entrate, risposte Telefisco 2019)

### **ACCOGLIMENTO PARZIALE E SOCCOMBENZA RECIPROCA**

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto:

**per intero** relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale;

**in misura ridotta (40% o 15% del valore della controversia)** per la parte di atto annullata.

### **CONTROVERSIE RELATIVE A SANZIONI**

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento:

**del 15% del valore della controversia** in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24.10.2018;

**del 40% negli altri casi.**

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla sanatoria delle controversie pendenti.

Gli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

### **MOD. F24 - Codici Tributo**

Per versare le somme dovute nella sezione "Erario" del modello F24, bisogna riportare i seguenti codici tributo:

**PF30** – IVA e relativi interessi;

**PF31** – altri tributi erariali e relativi interessi;

**PF32** – sanzioni relative ai tributi erariali;

**PF33** – IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi;

**PF34** – sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF;

**PF35** – addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi;

**PF36** – sanzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF.

Inoltre, nell'F24 vanno evidenziati:

nel campo "**codice ufficio**", il codice della parte in giudizio, ossia la Direzione regionale o provinciale dell'Agenzia delle entrate (ufficio legale), il Centro operativo di Pescara o l'Ufficio provinciale – Territorio;

nel campo "**rateazione/regione/prov./mese rif.**", il codice della Regione o il codice catastale del Comune destinatario (solo in caso di addizionale regionale o comunale);



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

nel campo “**anno di riferimento**”, il periodo d’imposta (o, se non coincide con l’anno solare, solo l’anno iniziale) ovvero, per l’imposta di registro, l’anno di registrazione.

Se il versamento è fatto da soggetto diverso da quello ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “**codice fiscale**” della sezione “Contribuente” si indica il codice fiscale di chi versa, mentre il codice fiscale di chi ha avviato il giudizio va riportato

nel campo “**codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare**”, evidenziando il codice “71” nel campo “**codice identificativo**”.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

### **Studio Commercialista Associato Contrino**

#### **DECRETO LEGGE 23/10/2018, N. 119**

##### **Art. 6. Definizione agevolata delle controversie tributarie**

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- 1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.16
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
  - a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;17
  - b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado17.
- 2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.16
- 2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.16
3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
  - a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 del presente decreto.<sup>18</sup>
8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.
12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.
15. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
16. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.<sup>18</sup>